Restyling per i vademecum del Fisco

Aggiornate le Guide dell’Agenzia delle entrate: dal bonus ristrutturazioni a quello per gli interventi antisismici (Sisma bonus)

Sisma bonus, tutte le informazioni nella nuova guida delle Entrate

È online da oggi (22/02/2019), sul sito delle Entrate, la guida dell’Agenzia sulle detrazioni per gli interventi antisismici (“Sisma bonus”). Dopo una breve sezione introduttiva, il pratico vademecum illustra in cosa consiste l’agevolazione, chi sono i soggetti interessati dai benefici, quali sono i vantaggi fiscali e le modalità per accedere alla misura di favore. Trovano spazio nella guida anche la disciplina degli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali e il nuovo incentivo per l’acquisto di case antisismiche.

Ristrutturazioni edilizie nel

2018 con risparmio energetico. Sull’invio della documentazione all’Enea per gli interventi con fine lavori antecedente al 21/11/2018

In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, occorre trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi terminati nel 2018, che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. (Per gli altri interventi non occorre inviare nulla ad ENEA)

L’invio della documentazione all’enea va effettuato attraverso il sito: http://ristrutturazioni2018.enea.it.

L’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Soltanto per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è compresa tra il 01/01/2018 e l’21/11/2018 il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018. Tuttavia, come statuisce un avviso pubblicato nel sito web dell’ENEA: http://www.acs.enea.it/), “a causa dell’interruzione del servizio del sito per l’invio della documentazione relativa alle detrazioni del 50% (bonus casa) … la scadenza per l’invio della documentazione per gli interventi con fine lavori antecedente al 21/11/2018 è prorogata al 21 febbraio 2019”.

Chiusura delle liti fiscali, online il modello per aderire entro il 31 maggio. Nelle istruzioni le modalità di determinazione degli importi dovuti



Approvato il modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti con le relative istruzioni

Pubblicati, sul sito *internet* delle Entrate, il modello e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal D.L. n. 119/2018, con la quale possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Per poter accedere a questa definizione agevolata è necessario che il ricorso in primo grado **sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018** e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

In particolare, i contribuenti che aderiscono alla procedura agevolata possono definire le liti pendenti con il pagamento del 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla C.T.P., con il pagamento del 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla C.T.P. alla data del 24 ottobre 2018, con il pagamento del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia in primo grado o con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia in secondo grado. Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.), per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Nelle istruzioni al modello, l'Agenzia esplicita le modalità di determinazione degli importi dovuti in tutte le altre ipotesi previste dalla legge, a partire dai casi di reciproca soccombenza e di sanzioni non collegate al tributo e descrive la procedura di definizione agevolata prevista dall'articolo 7 del D.L. n. 119/2018 per le controversie delle società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni alla data del 31 dicembre 2017. Il modello e le relative istruzioni sono allegati a un provvedimento del direttore dell'Agenzia che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande e di versamento degli importi dovuti.

Le liti che rientrano nell'agevolazione

Con la procedura di definizione agevolata delle controversie pendenti, introdotta dal D.L. n. 119/2018, possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi **in cui è parte l'Agenzia delle Entrate**, per le quali il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e per

le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva. Nel provvedimento, l'Agenzia chiarisce che, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie da definire siano oggetto della "*rottamazione-bis*", il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 dovute all'agente della riscossione per la "*rottamazione-bis*".

Una domanda per lite, tutte entro il 31 maggio

Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti devono presentare, per via telematica, una domanda **per ciascuna controversia entro il 31 maggio 2019**. Entro questa data va effettuato anche il pagamento delle somme dovute o della prima rata mediante modello F24. La definizione della lite si perfeziona con il **pagamento, entro il termine del 31 maggio 2019**, dell'intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. In ogni caso, **per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento**. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Rate possibili dai 1.000 euro in su

Il pagamento a rate è ammesso nel caso in cui l'importo netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma. Per le somme inferiori o pari a mille euro, invece, è necessario fare un unico versamento, sempre entro il 31 maggio 2019. **Le somme superiori a mille euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo**. Nel provvedimento, inoltre, l'Agenzia chiarisce che per aderire alla definizione non è possibile pagare gli importi dovuti mediante ricorso alla compensazione. (*Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019)*

Chiusura liti fiscali pendenti: approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni

***Link* al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019**, recante: «*Modalità di attuazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi*».

Il Decreto fiscale "*Collegato*" convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019

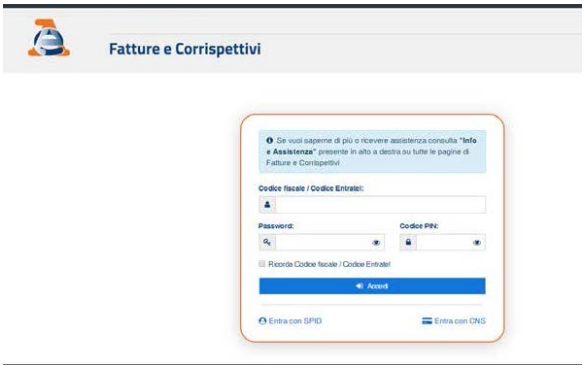
***Link* al testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145**

Spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali effettuate.

Aggiornato il Software di compilazione della comunicazione da parte degli amministratori condominio

Aggiornato il software (1.0.1 del 18/02/2019) “Comunicazione da Amministratori Condominio dall’anno 2018”. L’applicativo permette agli utenti la compilazione delle comunicazioni delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali.

Sistema dei corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate – Rinnovo della Certification Authority (CA) per la connessione TLS con il server di produzione



Entro il **31/03/2019** tutti i dispositivi che colloquiano con il sistema dei corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate (registratori telematici, server RT o dispositivi mobili certificati per i distributori

automatici) e tutti i sistemi proprietari che utilizzano le interfacce applicative gestionali **dovranno essere aggiornati con la nuova CA (Certification Authority)** utilizzata dal sistema per garantire la sicurezza della connessione TLS con il server di produzione.

La CA rinnovata per la connessione sicura è la "*CA Entrate*", quindi per garantire la continuità del servizio al momento della sostituzione del certificato server è necessario configurare il file "*CAAgenziadelleEntrate.cer*" **insieme** al vecchio file "*CAEntrate.cer*", aggiungendolo nel truststore del sistema (e.g. application server, webserver, ecc.) che effettua la chiamata all'interfaccia applicativa (*api rest*) di interesse.

Questa operazione deve essere eseguita sia sui sistemi che si interfacciano con i servizi dispositivi dell'Allegato Api REST Dispositivi, sia sui sistemi proprietari che si interfacciano con i servizi gestionali dell'Allegato Api REST Gestionali.

Il file di interesse "*CAAgenziadelleEntrate.cer*" è recuperabile effettuando i passi seguenti :

1. accedere al sito web Fatture&Corrispettivi;
2. accedere alla sezione dedicata ai certificati;
3. scaricare la nuova versione del file "*CAServizioAECorrispettiviIVA.zip*";
4. recuperare, fra i file presenti, quello di interesse "*CAAgenziadelleEntrate.cer*";
5. configurare il certificato nel truststore del sistema (e.g. application server, webserver, ecc.) che effettua la chiamata all'interfaccia applicativa (*api rest*) di interesse, senza eliminare quello vecchio "*CAEntrate.cer*".

N.B.

Il mancato aggiornamento della configurazione descritta entro la data indicata comporterà l'impossibilità di effettuare connessioni al sistema dei corrispettivi attraverso le interfacce applicative (*api rest*).

(Così, comunicato web Agenzia delle entrate del 13 febbraio 2019)

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2018

In questo numero:

Commenti

Le principali novità del modello IVA 2019 di Gianluca Martani

La rettifica della detrazione IVA per l'ingresso al regime forfetario di Marco Peirolo

L'esame preliminare del ricorso: una procedura pressoché inutilizzata nell'ambito del processo tributario di Dario Festa

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni tributarie

"Vecchio" accertamento antielusivo ex art. 37-bis, comma 4,

D.P.R. n. 600 del 1973: nullo senza il rigoroso rispetto della procedura – Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 30770 del 28 novembre 2018

Trasparenza per "presunzione" nell'accertamento nei confronti della Srl. Sospensione del giudizio nei confronti dei soci fino al passaggio in giudicato del procedimento nei confronti della società – Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 30964 del 29 novembre 2018

Commissioni Tributarie:

Tempestività del ricorso. Prova diabolica o quasi diabolica a carico del contribuente – Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – Sezione IV – Sentenza n. 14145 del 12 novembre 2018

Prassi

E-fattura, tutte le risposte delle Entrate al Consiglio nazionale dei commercialisti – Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Le risposte dell'Agenzia delle Entrate ai quesiti posti dal CNDCEC del mese di gennaio 2019

Artigiani e commercianti forfetari: entro il 28 febbraio 2019 l'istanza per l'uscita dal regime contributivo agevolato per il venir meno dei requisiti o scelta – Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi – n. 15 del 3 gennaio 2019

Mancato aggiornamento della sede telematica in caso di comunicazione dell'intermediario di cessato incarico alla ricezione dei modelli 730. Obblighi del sostituto in sede di trasmissione delle CU – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 E del 25 gennaio 2019

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote

contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli iscritti alla Gestione separata – Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 19 del 6 febbraio 2019

Legislazione

Definizione agevolata dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018. Le modalità di attuazione – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019

Autoliquidazione per la definizione dei PVC: i codici tributo per imposte e contributi Inps – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 8 E del 23 gennaio 2019

Per le stesse violazioni, la definizione agevolata del PVC prevale sull'accertamento notificato dopo il 24 ottobre 2018 – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 19 del 30 gennaio 2019

In Gazzetta il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Nel supplemento ordinario n. 6/L alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, pubblicato il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155».

Il decreto legislativo nel dare attuazione alla legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi

d’impresa e dell’insolvenza. Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2019

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 3.818,16 (3.810,72 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.832,45 (3.825,01 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 3.413,27 (3.405,83 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.427,56 (3.420,12 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 318,18 (317,56 IVS + 0,62 maternità)	€ 319,37 (318,75 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 284,44 (283,82 IVS + 0,62 maternità)	€ 285,63 (285,01 IVS + 0,62 maternità)

Il contributo calcolato sul reddito “minimale”

L'Inps, con la circolare 25 del 13 febbraio 2019, comunica le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti.

Nel documento evidenziato che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2019, sono pari alla **misura del 24%**, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; nonché alla **misura del 21,45%** per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2019, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla r**iduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto**.

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell'articolo 1, comma 490, lett b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino al 31 dicembre 2018. Successivamente l'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha reso tale indennizzo una misura strutturale, quindi è stabilizzata l'obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale indennizzo.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e ss.mm.ii., è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità

stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

La recente prassi in materia:

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Credito – n. 27 del 12 febbraio 2018, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2018 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214

MSG-Inps – Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.), i …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 22 del 31 gennaio 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2017 – Contribuzione IVS sul minimale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 140 del 2 agosto 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Ravvedimento operoso e accertamenti dell'Agenzia delle Entrate – Contributi alla gestione separata lavoratori …

CIR-INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 35 del 19 febbraio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI –

Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2016 – Contribuzione IVS sul minimale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2015 – Contribuzione IVS sul …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 29 del 10 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 19 del 4 febbraio 2014 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2014 – Contribuzione IVS …

CIR-Inps – Direzione Centrale delle Entrate – Circolare n. 24 dell'8 febbraio 2013 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2013 – Contribuzione IVS …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Vigilanza – Circolare n. 78 del 14 maggio 2013 – OGGETTO: LAVORO – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Assicurazione …

MSG-Inps – Messaggio n. 20028 del 5 dicembre 2012, OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Non applicabilità del beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall'art. 59, co. 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni *ex* Ipost, *ex* Inpdap ed *ex* Enpals che hanno compiuto l'età di 65 anni – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 90 del 27 giugno 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Riscossione 2012 dei contributi dovuti …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 14 del 3 febbraio 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2012 …

MSG-Inps – Messaggio n. 12698 del 10 giugno 2011 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Iscrizione

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 34 del 10 febbraio 2011 – OGGETTO : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2011 – Art. 1, co. 768, L. n. 296/2006

CIR-INPS – Direzione Centrale delle Entrate Contributive – Circolare n. 33 del 15 febbraio 1999 – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell'agricoltura – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni …

CIR-INPS – Direzione Centrale Pensioni – Circolare n. 175 del 29 luglio 1998 – OGGETTO: INPS – PRESTAZIONI PREVIDENZIALI – Artigiani, esercenti attività commerciale – Liquidazione dei

supplementi di pensione nei confronti dei lavoratori autonomi che hanno fruito della riduzione del Contributo previdenziale – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-INPS – Direzione Centrale Contributi – Circolare n. 63 del 17 marzo 1998 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell'agricoltura – Innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n.449 – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni di età – **Allegato fac-simile di domanda** – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): ulteriori chiarimenti sul regime delle preclusioni agli accertamenti ispettivi



L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso la circolare n. 4 dell'11 febbraio 2019, con la quale fornisce ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti operativi, che riguardano le preclusioni dell'accertamento di natura previdenziale ed

assicurativa nei confronti dei datori di lavoro.

***Link* al testo della Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 dell'11 febbraio 2019,** con oggetto: LAVORO – Attività di vigilanza – Verbalizzazione accertamenti ispettivi in materia previdenziale ed assicurativa – Preclusioni *ex* art. 3, comma 20, L 08/08/1995, n. 335 – Indicazioni operative al personale ispettivo

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, disponibile la versione aggiornata



Pubblicato sul sito dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la versione aggiornata del Testo Unico di Sicurezza.

Novità in questa versione "febbraio 2019":

- Inserita la Nota INL del 05/02/2019 prot. 1148 – art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni. Nota integrativa alla circolare n.2/2019;
- Corretto l'importo della sanzione massima rivalutata degli artt. 55, comma 5, lett. *d)* e 57, comma 1, sanzionatori, rispettivamente, degli articoli: 18, comma 1, lettere *a)*, *d)* e *z)* prima parte; 26, commi 2 e 3, primo periodo e quarto periodo, 3-ter e 22;
- Aggiornata l'Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lettera *e)*, della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio).

*Link al testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 (**16,20 MB**) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con gli importi delle sanzioni aggiornati*. (*Link* esterno al sito: https://www.ispettorato.gov.it)

Cndcec: bene la proroga dell'esterometro e dello spesometro al prossimo 30 aprile, ma restano criticità



Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili accoglie con favore la proroga al 30 aprile 2019 dell'"esterometro" e dello "spesometro", la cui scadenza era fissata in un primo momento al 28 febbraio, annunciata dal sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci. Ne dà notizia un comunicato Cndcec del 13 febbraio 2019.

> *"Pur apprezzando il rinvio di queste due scadenze – afferma Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti – ribadiamo tuttavia l'assoluta necessità di prorogare la moratoria sulle sanzioni per la tardiva trasmissione delle fatture elettroniche, i termini per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2018 e l'invio dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate".*
>
> *"Tenuto conto delle ancora non risolte criticità relative ai nuovi obblighi di fatturazione elettronica e del disallineamento telematico dei flussi di dati tra le piattaforme delle principali società di software e il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate – commentano Gilberto Gelosa e Maurizio Postal, consiglieri nazionali dei commercialisti delegati alla Fiscalità – auspichiamo che si possa intervenire al più presto anche con le ulteriori proroghe da noi richieste".*

La richiesta di rinvio era stata avanzata dallo stesso Consiglio nazionale la scorsa settimana con una lettera inviata al ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni

Tria, e al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore.

Rottamazioni e saldo e stralcio. Le novità del D.L. Semplificazioni convertito in legge


Mod. SA-ST

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE PER ESTINZIONE DEI DEBITI DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 184 E 185 DELLA LEGGE N. 145/2018 RISERVATA ALLE PERSONE FISICHE IN SITUAZIONE DI GRAVE E COMPROVATA DIFFICOLTÀ ECONOMICA ("SALDO E STRALCIO")

Da oggi la definizione agevolata delle cartelle diventa per tutti, anche per chi non è in regola con i pagamenti della "*rottamazione bis*". È stata pubblicata ieri in *Gazzetta Ufficiale* la legge n. 12/2019 di conversione del Decreto semplificazioni (decreto legge n. 135/2018) che apre le porte della "*rottamazione ter*" **anche ai contribuenti che non avevano pagato le rate in scadenza lo scorso 7 dicembre**. Agenzia delle entrate-Riscossione ha adeguato alle novità normative i modelli di adesione che già da oggi sono disponibili sul sito *internet* e agli sportelli dell'Ente (modello DA-2018 e modello SA-ST). Sempre sul sito di Agenzia Riscossione sono stati aggiornati i contenuti informativi e i processi web per consentire agli utenti di presentare, anche per queste cartelle, le domande di rottamazione comodamente dal proprio pc, smartphone o tablet, con pochi clic e senza necessità di andare allo sportello.

DL *Semplificazioni*, cosa cambia

Vediamo le principali novità introdotte dal *"Decreto semplificazioni"*. Innanzitutto da oggi è possibile, dietro presentazione del modello di adesione, l'accesso alla cosiddetta rottamazione *ter* **anche per i contribuenti che non hanno provveduto al pagamento previsto entro il 7 dicembre 2018 delle rate della "*rottamazione bis*"** (D.L. 148/2017) scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Per questi debiti è possibile suddividere il dovuto in 10 rate consecutive di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019, e poi febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni 2020 e 2021 (la rottamazione ordinaria prevede 18 rate e termina nel 2023). Resta sempre la possibilità di versare le somme dovute a titolo di definizione agevolata in un'unica soluzione **entro il 31 luglio 2019**.

Il Decreto semplificazioni introduce delle novità anche per chi è interessato al "*saldo e stralcio*", ossia la definizione agevolata dei debiti a favore delle persone fisiche che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica. Nel caso di inammissibilità della domanda per il "*saldo e stralcio*", **le cartelle non in regola con i pagamenti del 7 dicembre, vengono automaticamente ricondotte nell'ambito della "*rottamazione-ter*" con ripartizione del debito in 9 rate**.

Un'ulteriore novità riguarda l'allineamento delle scadenze della definizione agevolata 2018 per le risorse UE e per l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione a quelle della "rottamazione ter" (18 rate in 5 anni).

Rottamazione-*ter*, domande in aumento

Dopo tre mesi dalla partenza, la "*rottamazione-ter*" delle cartelle ha già totalizzato oltre 260 mila domande di adesione, con un incremento di circa il 20% rispetto alle richieste di "*rottamazione-bis*" presentate l'anno scorso nel

medesimo arco temporale di riferimento. Il dato, aggiornato al 7 febbraio 2019, si riferisce alle richieste di definizione agevolata presentate a partire dallo scorso 6 novembre quando Agenzia Riscossione ha pubblicato i modelli per fare domanda. La cosiddetta rottamazione-*ter*, prevista dal decreto legge n. 119/2018 (convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018), consente ai contribuenti di pagare in forma agevolata, cioè senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Il termine entro il quale va presentata la domanda è fissato dalla legge al **30 aprile 2019.**

Cartelle rottamate con pochi clic

I contribuenti che intendono aderire alla "*rottamazione ter*" delle cartelle possono compilare e inviare le richieste direttamente *online* dal portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it con il servizio "*Fai D.A. te*", disponibile sia in area pubblica, senza la necessità di pin e password ma allegando il proprio documento di identità, sia nell'area riservata del sito per chi accede utilizzando Spid o le credenziali personali fornite da Agenzia delle entrate o dall'Inps.

Per utilizzare il servizio "*Fai D.A. te*" in area pubblica, bisogna accedere alla home page del portale ed entrare nella pagina dedicata alla Definizione Agevolata 2018. In questa sezione, cliccando sull'apposito *link*, è innanzitutto possibile richiedere via email il "*prospetto informativo*", cioè l'elenco delle cartelle e avvisi di pagamento che possono essere "*rottamati*" e l'importo dovuto "*scontato*" delle sanzioni e degli interessi di mora. Quando il contribuente è in possesso di tutte le informazioni necessarie sulla propria situazione debitoria, può cliccare sul *link* che consente di compilare direttamente sullo schermo il modello DA-2018, cioè

la domanda per "*rottamare*" cartelle e avvisi. È necessario inserire i dati anagrafici, di domiciliazione, di contatto e indicare un indirizzo e-mail di riferimento. Bisogna poi inserire i riferimenti delle cartelle o degli avvisi che si vogliono definire in forma agevolata e allegare i documenti di riconoscimento (documento di identità e dichiarazione sostitutiva attestante la qualifica del dichiarante). Infine, come ultimo passaggio, dopo aver verificato il riepilogo dei dati, il contribuente deve indicare se intende pagare in un'unica soluzione oppure a rate e inviare la domanda. L'Agenzia trasmetterà una prima e-mail contenente un *link* per la convalida della richiesta che dovrà essere effettuata entro le 72 ore successive dalla ricezione. Successivamente il contribuente riceverà una seconda e-mail di presa in carico della domanda con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

"*Fai D.A. te*" è presente anche nell'area riservata del portale dove, accedendo con le proprie credenziali (codice fiscale e password), non è necessario allegare alcuna documentazione di riconoscimento ed è possibile visualizzare il prospetto informativo, compilare e inviare la domanda di adesione.

In alternativa, il modello di domanda DA-2018 può essere trasmesso tramite posta elettronica certificata (Pec), all'indirizzo della direzione regionale di riferimento indicata sul modulo oppure presentato agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. *(Cosi, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 13 febbraio 2019)*

***Link* al testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, conv., con mod., dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12**, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*.». (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019)

In Gazzetta le modifiche alla disciplina della rottamazione, del saldo e stralcio e del regime forfettario


SERIE GENERALE

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019, il cd. Decreto Semplificazioni 2019. Il provvedimento contiene diverse disposizioni **riguardanti la fiscalità**: si tratta in particolare, delle disposizioni di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 1 in materia di regime fiscale degli **enti del terzo settore**; dell'articolo 1-*bis* in materia di **rottamazione, *saldo e stralcio*** e **regime forfettario**; del comma 2 dell'articolo 9-*bis* in materia di **esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica**; dei commi da 11 a 15 dell'articolo 11-*bis* in materia di contrasto all'evasione IVA nelle **transazioni commerciali *on-line***.

***Link* al testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, conv., con mod., dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12**, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*.».

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019)

Certificazione Unica "CU 2019". Disponibili le prime versioni dei software di compilazione e controllo



Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2019, approvati i nuovi modelli per la Certificazione Unica *"CU 2019"*

Per **il periodo d'imposta 2018**, i sostituti d'imposta devono **trasmettere** in via telematica all'Agenzia delle Entrate, **entro il 7 marzo**, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, **da rilasciare al percipiente entro il 31 marzo**. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Si precisa che la **trasmissione telematica** delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o **non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata** può

avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), **ossia entro il 31 ottobre 2019**.

Il flusso telematico da inviare all'Agenzia si compone:

- **Frontespizio** nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- **Quadro CT** nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- **Certificazione Unica 2019** nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

È data facoltà ai sostituti d'imposta di **suddividere il flusso telematico** inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati **separatamente** dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Obbligati alla trasmissione della certificazione sono tutti i sostituti d'imposta che nell'anno 2018 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente o assimilato, compresi quelli che hanno corrisposto redditi di lavoro autonomo, redditi diversi, provvigioni e prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di

rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari. Stesso obbligo, anche per invio dei dati relativi alle **somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi**, alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi **nonché per l'invio dei dati relativi alle locazioni brevi**.

Sanzioni per l'omesso/errato invio

Rispetto all'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle nuove certificazioni, in caso di errore/omissione nell'invio della certificazione unica, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 E del 19 febbraio 2015 *(par. 2.6 in "Finanza & Fisco" n. n. 43/2014, pag. 3016)*, **non è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso**.

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione **(100 euro)** di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 175 del 2014 **non si applica se la sostituzione o l'annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo.**

Pronti i *software* di compilazione e controllo

Disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate le prime versioni dei *software* che permettono di compilare e verificare le Certificazioni uniche 2019.

Link al software di compilazione della Certificazione Unica 2019

(Versione: 1.0.0 del 07/02/2019)

Il *software* Certificazione Unica 2019 consente la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Link al software di controllo

(Versione: 1.0.0 del 07/02/2019)

La procedura di controllo consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Manovra 2019: dal Mef le schede esplicative del Decreto Fiscale e della Legge di Bilancio 2019

Il Dipartimento delle finanze del Mef ha pubblicato le schede di sintesi relative alla Manovra di bilancio 2019.
Le schede consentono di consultare le disposizioni normative, le finalità delle stesse e individuare i destinatari della norma e la relativa durata.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35/36 del 2018



ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento *"Anteprima on line"*

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Speciale – Manovra 2019

LA LEGGE DI BILANCIO 2019

La guida

normativa

La mappa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d'interesse per i professionisti

Comma per comma, l'analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d'interesse per i professionisti

Vedi anche:

Il testo della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*»

—— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ——

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

Spese sanitarie: ora è possibile la consultazione online

Sono disponibili sul sito web www.sistemats.it i servizi telematici rivolti a tutti i cittadini per la consultazione delle proprie spese sanitarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria (TS), per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto Semplificazioni. La Camera approva le modifiche alla disciplina della rottamazione, del saldo e stralcio e del regime forfettario

Nella seduta n. 122 di Giovedì 7 febbraio 2019, la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione».

Il decreto-legge convertito è composto da 28 articoli complessivi, suddivisi in 152 commi complessivi. Il

provvedimento contiene diverse disposizioni riguardanti la fiscalità: si tratta in particolare, delle disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 1 in materia di regime fiscale degli enti del terzo settore; dell'articolo 1-bis in materia di rottamazione, saldo e stralcio e regime forfettario; del comma 2 dell'articolo 9-bis in materia di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica; dei commi da 11 a 15 dell'articolo 11-bis in materia di contrasto all'evasione IVA nelle transazioni commerciali on-line.

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli iscritti alla Gestione separata



Con la circolare n. 19 del 6 febbraio 2019, l'Inps ha riassume le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti

i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 19 del 6 febbraio 2019, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2019 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232

Aggiornato il software di compilazione della Fattura Elettronica

Rilasciata una nuova versione di compilazione della Fattura Elettronica (Software: 2.0.1 del 01/02/2019).

E' disponibile anche una guida – pdf per l'utilizzo del software.

Il software Compilazione Fattura Elettronica consente la compilazione della comunicazione mediante una serie di domande che determinano la struttura del file xml da trasmettere all'Agenzia delle Entrate e predispone i pannelli per la compilazione.

In atto una nuova pericolosa campagna di phishing



La Ragioneria Generale dello Stato informa che è in atto una nuova pericolosa campagna di phishing relativa ad un finto aggiornamento del "certificato webmail MEF".

Secondo tale mail truffa, che contiene al suo interno il logo RGS, il destinatario viene invitato a fornire le informazioni di accesso alla mail istituzionale per poter continuare a ricevere mail importanti di lavoro.
Al fine di prevenire furti di identità e, più in generale, per evitare di condividere involontariamente informazioni riservate, si fa presente che non è in corso nessuna raccolta di dati personali e nessun aggiornamento di certificati webmail.
Si raccomanda, pertanto, a tutti gli utenti RGS:
• di controllare sempre con la massima attenzione le mail ricevute, verificando l'attendibilità del mittente (nel caso di specie chiaramente fraudolenta), dell'oggetto e del testo

del messaggio;
• di non inviare, in nessun caso, dati personali o credenziali di accesso, compilando form ricevuti via posta elettronica o seguendo link di accesso a siti esterni.
In caso di dubbio, si invita a segnalare prontamente al Nucleo Informatico e Supporto Tecnologico (NISuT) dell'IGICS la ricezione di contenuti sospetti. (Così , comunicato pubblicato nel sito http://www.rgs.mef.gov.it/ il 30 gennaio 2019)

Contatti (segnalati nel sito della Ragioneria Generale dello Stato)

Nisut (rgs.nisut@mef.gov.it)

Disponibili online i modelli Redditi 2019. Definitivi anche Irap e Consolidato nazionale e mondiale



Sono pronti i modelli Redditi 2019 per le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società di persone e le società di capitali con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d'imposta 2018. Tra le novità presenti nei modelli di quest'anno, la detrazione del bonus verde, le donazioni al Terzo settore e la nuova gestione delle perdite d'impresa. *Online* anche i modelli Cnm 2019 (Consolidato nazionale e mondiale) e Irap 2019. Nei modelli Redditi di quest'anno, inoltre, il passaggio dagli Studi di settore e Parametri ai nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale.

Entra in campo il bonus verde

Entra nei modelli Redditi PF e SP la detrazione prevista per le spese sostenute per interventi di «*sistemazione a verde*» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Donazioni al terzo settore, le novità

Da quest'anno è possibile indicare nei modelli Redditi l'ammontare delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e

delle associazioni di promozione sociale, per le quali è riconosciuta alle società ed enti una deduzione dall'IRES. Inoltre, è stata prevista anche la possibilità di indicare le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dei medesimi soggetti, per le quali è riconosciuta una detrazione ai fini IRPEF.

Nuova gestione delle perdite d'impresa

I quadri di determinazione del reddito d'impresa dei modelli PF, ENC e SP sono stati aggiornati per tenere conto delle modifiche apportate alla disciplina sul riporto delle perdite derivanti da attività esercitate in regime di impresa di cui all'art. 8 del TUIR. In particolare, dal 2018 le perdite d'impresa, sia in contabilità ordinaria che in contabilità semplificata, sono riportabili nei periodi d'imposta successivi senza limiti di tempo e utilizzabili in misura limitata (le perdite maturate nei primi tre anni di attività sono, invece, utilizzabili per l'intero importo).

Rivalutazione dei beni d'impresa

Nei modelli Redditi 2019 sono state inserite le nuove sezioni XXIII-A XXIII-B e XXIII-C nel quadro RQ per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e per l'affrancamento ai fini fiscali dei maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, nonché per i soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, i quali possono affrancare il saldo di rivalutazione risultante. (*Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019*)

Debutto ufficiale per gli Isa, pronti i 175 modelli definitivi che entreranno nella dichiarazione Redditi 2019

Sono online in veste definitiva sul sito dell'Agenzia delle Entrate i 175 modelli per l'applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Approvati oggi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, i modelli dovranno essere compilati dai contribuenti che nel 2018 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli indici e confluiranno nella dichiarazione Redditi 2019. Il provvedimento di oggi individua, inoltre, i dati da comunicare per il periodo d'imposta 2019. Gli indici di affidabilità fiscale, che subentrano agli studi di settore e ai parametri, riguardano varie attività economiche relative ai comparti agricoltura, manifattura, commercio, servizi e professioni. L'approvazione dei modelli, già disponibili in versione bozza sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, segue la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. del 4 gennaio 2019) del decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze che ha approvato l'introduzione di 106 nuovi Isa, dopo i primi 69 introdotti nel marzo 2018. Con un secondo provvedimento pubblicato oggi viene inoltre fissato il programma delle attività di revisione degli Isa applicabili a partire dall'annualità 2019.

Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). Approvati modelli e istruzioni



Con provvedimento 30 gennaio 2019 *(Link al sito web dell'Agenzia delle entrate),* approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018. I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con i modelli Redditi 2019. Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ovvero, ancorché esclusi dall'applicazione degli stessi, tenuti comunque alla loro presentazione, che nel periodo d'imposta 2018 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati, con i decreti ministeriali 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018, gli indici sintetici di affidabilità

fiscale.



Modulistica indici sintetici di affidabilità 2019 (periodo di imposta 2018)
(Link al sito web dell'Agenzia delle entrate)

Istruzioni – Parte generale – pdf

Istruzioni Quadro A – pdf

Istruzioni Quadro F – pdf

Istruzioni Quadro G – pdf

Commercio

Servizi

Professionisti

Manifatture

Agricoltura

Dichiarazioni “Redditi”, Irap e Consolidato: on line i modelli definitivi 2019



Disponibili nel sito dell’Agenzia delle entrate i modelli **Redditi persone fisiche** *(Pf)*, **Redditi società di persone** (*Sp*), **Redditi società di capitali** (*Sc*), **Redditi enti non commerciali** (*Enc*), **Irap** e **Consolidato nazionale e mondiale** (*Cnm*), con le relative istruzioni per la compilazione. I modelli e le istruzioni approvati, con provvedimenti datati 30 gennaio 2019, sono stati “*aggiornati*” alla luce delle modifiche normative approvate nel 2018. In primo piano, il passaggio dai parametri e studi di settore agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (c.d. “ISA”).

Link ai Modelli dichiarativi 2019, Redditi (PF, SP, SC ENC), CNM e IRAP

Approvazione del modello di dichiarazione “***REDDITI 2019–PF***”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2019, per il periodo d’imposta 2018, ai

fini delle imposte sui redditi);

Approvazione del modello di dichiarazione ***"Redditi 2019–SP"***, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi;

Approvazione del modello di dichiarazione ***"Redditi 2019–SC"***, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi;

Approvazione del modello di dichiarazione ***"Redditi 2019–ENC"***, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi;

Approvazione del modello di dichiarazione ***"Irap 2019"*** con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2018;

Approvazione del modello ***"Consolidato nazionale e mondiale 2019"***, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2019 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

(Link al sito web dell'Agenzia delle entrate)

Quota 100, anticipata e opzione donna. Pubblicate le circolari applicative

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni), con le circolari n. 10 ed 11 del 29 gennaio 2019 l'Inps ha fornito le istruzioni applicative in materia di accesso alla pensione anticipata, alla «pensione quota 100», alla pensione «opzione donna», alla pensione in favore dei lavoratori c.d. precoci, nonché in materia di assegni straordinari dei fondi di solidarietà e di prestazioni di accompagnamento alla pensione.

Fatturazione elettronica e privacy. In carta anche quelle non inviate al Sistema TS

Le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica (FAQ pubblicate il 29 gennaio 2019)



FAQ n. 56 pubblicata il 29 gennaio 2019

Domanda

I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria?

Risposta

No, non devono e non possono emettere le fatture elettroniche.

La legge di bilancio per il 2019 ha modificato l'articolo 10-*bis* del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, **per il periodo di imposta 2019**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **non possono emettere fatture elettroniche**, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Considerato **l'esplicito divieto** in tal senso, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

FAQ n. 57 pubblicata il 29 gennaio 2019

Domanda

*Nel caso in cui **un cittadino eserciti l'opposizione alla trasmissione** dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria, il soggetto che effettua la prestazione sanitaria deve emettere la fattura elettronica dal momento che i dati **non vengono inviati al Sistema TS***?

Risposta

No, **non deve emettere la fattura elettronica**.

Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, **anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell'opposizione manifestata dall'interessato**.

La legge di bilancio per il 2019 ha, infatti, modificato l'articolo 10-*bis* del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Considerato l'esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo anche nel caso in cui i dati non siano trasmessi al Sistema tessera sanitaria per effetto dell'opposizione esercitata dal cittadino.

FAQ n. 58 pubblicata il 29 gennaio 2019

Domanda

Nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie – da

*inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente – **sia altre voci di spesa non sanitarie**, occorre emettere la fattura elettronica?*

Risposta

No, in generale non deve essere emessa la fattura elettronica. **Occorre, però, distinguere due diverse fattispeci**e.

1.) Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di *comfort*), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente), con le seguenti modalità:

- l'importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
- l'importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA "*altre spese*".

2.) Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l'intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente) con la tipologia "*altre spese*" (codice AA).

In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.

Quota 100, anticipata e opzione donna. L'INPS comunica le modalità di presentazione delle domande di pensione

Messaggio Inps – Direzione Centrale Pensioni – (MSG) n. 395 del 29 gennaio 2019



Oggetto: PENSIONI – Pensioni quota 100, anticipata e opzione donna – Modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata – Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

1. Premessa

Sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 23 del 28/01/2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede quanto segue:

- all'articolo 14, disciplina l'accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta "***quota 100***");
- all'articolo 15, fissa il requisito contributivo per conseguire il diritto alla **pensione anticipata** a 42 anni

e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per il periodo 2019-2026;
- all'articolo 16, stabilisce chele lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni, se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 1804 (cosiddetta ***opzione donna***).

In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il presente messaggio si comunicano le modalità di presentazione delle relative domande di pensione.

2. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di pensione sopra indicate possono essere presentate con le seguenti modalità.

Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall'Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione *"Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci*".

Una volta effettuato l'accesso e scelta l'opzione "*NUOVA DOMANDA*" nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza:

- per la pensione c.d. quota 100: "*Pensione di anzianità/vecchiaia*" > "*Pensione di anzianità/anticipata*" > "*Requisito quota 100*";
- per la pensione anticipata: "*Pensione di anzianità/vecchiaia*" > "*Pensione di anzianità/anticipata*" > "*Ordinaria*";
- per la pensione anticipata c.d. opzione donna: "*Pensione*

di anzianità/vecchiaia” > “*Pensione di anzianità/anticipata*” > “*Contributivo sperimentale lavoratrici*”.

Devono infine essere selezionati, in tutti e tre i casi, il Fondo e la Gestione di liquidazione.

La modalità di presentazione delle domande, sopra illustrata, è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.

La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33/34 del 2018

In questo numero:

Speciale – Manovra 2019

LA LEGGE DI BILANCIO 2019

Le principali misure
Schede provvedimento a cura del Mef

Il testo della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»

—— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ——